

COMUNE DI GAMBARANA
 Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SESSIONE ORDINARIA

delibera n.17
 del 27/10/2012


Oggetto: Ridefinizione aliquote IMU.-

L'anno DUEMILADODICI, addi VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 12,00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano		presenti	assenti
N°	Nominativi		
1	Chiodi Edoardo – Sindaco		X
2	Negri Edoardo Andrea – Vicesindaco	X	
3	Cresta Andrea – Assessore	X	
4	Rinaldi Luigi - Assessore	X	
5	Nardi Piercarlo		X
6	Protti Luigi Antonio	X	
7	Regalia Oriana Carla	X	
8	Fontanesi Marco Giovanni	X	
9	Negrini Loredana Maria		X
10	Rinaldi Paolo	X	
11	Tempera Alessandro Romolo		X
Totali presenti/assenti		7	4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Lucio Gazzotti.

Il Sig. Negri Edoardo Andrea – VICE-SINDACO – assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal: Segretario comunale Responsabile del servizio finanziario F.to dott. Lucio Gazzotti F.to rag. Ambra Colombara</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.to Edoardo Andrea Negri F.to dott. Lucio Gazzotti</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal Il Funzionario incaricato F.to Dott. Lucio Gazzotti</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO Il Funzionario incaricato Dott. Lucio Gazzotti</p>  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale, per tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D. Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, per i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari ad € 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012-2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di € 400,00;

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D. Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria, al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011, nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 28.05.2012, con la quale sono state definite la aliquote IMU per l'anno 2012;

Sentita la Giunta che nonostante il taglio dei trasferimenti preferisce non aumentare le aliquote ma compensare i minori introiti con propri mezzi di bilancio, ritenuto ora dopo opportuna verifica di bilancio al fine di garantirne il pareggio, di rideterminare le aliquote, confermando nella misura base del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, del 7,60 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili e portando dal 2 per mille all'1 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Dato atto che i Comuni, entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potranno modificare la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo ed approvare il relativo regolamento;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VISTA la Circolare 18 maggio 2012 n. 3/DF del Ministero Economia e Finanze;

Visti gli artt. 149 e 172 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri dei Responsabili, espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) Di determinare la misura delle aliquote IMU di questo Comune, per l'anno 2012, come segue:
 - **4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;**
 - **1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;**
 - **7,60 per mille per tutti gli altri immobili;**
- 2) Di determinare in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.